

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 123° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

Presidenza del Presidente SPITELLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore» (1576)

«Provvedimenti per il diritto allo studio universitario» (2113), d'iniziativa del senatore Vesentini e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato) (1)

PRESIDENTE, .....	Pag. 2, 3, 6 e <i>passim</i>
AGNELLI Arduino (PSI) .....	20
BOMPIANI (DC) .....	6, 9, 12 e <i>passim</i>
CALLARI GALLI (Com.-PDS) .....	5, 11, 15 e <i>passim</i>
MANIERI (PSI), relatore alla Commissione ..	3, 12, 16 e <i>passim</i>
MANZINI (DC) .....	21
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica .....	5, 8, 9 e <i>passim</i>
VESENTINI (Sin. Ind.) .....	3, 10, 15 e <i>passim</i>

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Norme sul diritto agli studi universitari».

*I lavori hanno inizio alle ore 11,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore» (1576)**

**«Provvedimenti per il diritto allo studio universitario» (2113)**, d'iniziativa del senatore Vesentini e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore» e «Provvedimenti per il diritto allo studio universitario», d'iniziativa del senatore Vesentini e di altri senatori.

Riprendiamo l'esame degli articoli del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, sospeso nella seduta di ieri quando avevamo iniziato l'esame dell'articolo 17.

Do nuovamente lettura dell'articolo 17:

Art. 17.

*(Alloggi)*

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione, delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima destinazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.

3. Le regioni disciplinano le modalità per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione di contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.

---

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Norme sul diritto agli studi universitari».

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro può assegnare alle università che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, che è già stato illustrato:

*All'articolo 17, aggiungere il seguente comma:*

«L'assegnazione gratuita dei posti alloggio e la fruizione dei benefici di cui al comma 3 sono destinate a studenti, regolarmente iscritti a corsi di studio legalmente riconosciuti, che:

a) abbiano un reddito pro capite, riferito all'anno precedente, dei componenti il nucleo familiare in cui è inserito lo studente, che sia compreso tra il valore del reddito pro capite nazionale e la media dei valori del reddito pro capite nazionale e del reddito pro capite regionale. Ai fini della valutazione delle condizioni reddituali, i redditi da lavoro dipendente ed i redditi da lavoro autonomo vengono comparati con i corrispondenti valori medi nazionali. A questo fine non vengono computati i compensi di cui all'articolo 13;

b) siano in possesso dei requisiti di merito fissati dalle Regioni con riferimento ai singoli corsi di studio e anni di corso».

17.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Ricordo alla Commissione che si è unanimemente convenuto sulla opportunità di evidenziare con chiarezza, in sede di coordinamento, che i criteri indicati nell'articolo 4 valgono per tutte le provvidenze e i servizi previsti da questa legge, compresi gli alloggi.

VESENTINI. Sulla base di tale precisazione, ritiro l'emendamento 17.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

**È approvato.**

Art. 18.

*(Assistenza sanitaria)*

1. Gli studenti fruiscono delle prestazioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, presso l'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata l'università, o l'eventuale sede decentrata della stessa, e sono iscritti, contestualmente con l'iscrizione all'università, su segnalazione della stessa, negli elenchi di cui al terzo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 833 del 1978.

2. Le regioni possono organizzare i servizi di medicina preventiva e d'igiene mentale per gli studenti, anche differenziandoli da quelli delle unità sanitarie locali. La loro gestione è attuata d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

**È approvato.**

Art. 19.

*(Studenti stranieri)*

1. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalle presenti leggi e dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.

2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso, semprechè esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, è concesso con riferimento all'anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente possieda i requisiti di merito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*).

6. Le regioni comunicano ogni tre mesi l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle università e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti con il Ministero dell'interno per la eventuale regolarizzazione delle loro posizioni.

A questo articolo ho presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere alla fine il seguente comma:*

«... Per gli studenti stranieri che usufruiscono di borse di studio del Governo italiano l'esonero dalle tasse, soprattasse e contributi di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è totale».

Poichè su tale emendamento la Commissione bilancio non ha dato il parere, lo ritiro.

CALLARI GALLI. A proposito dell'articolo 19 vorrei sollevare un problema, anche se non credo che sia possibile affrontarlo in questa sede. Il problema è quello della eleggibilità degli studenti stranieri nelle strutture di gestione dei servizi per il diritto allo studio nonché negli organi di gestione delle università (anche se quest'ultima è una questione più attinente alla autonomia universitaria che non al diritto allo studio).

Chiedo ai colleghi della Commissione se ritengono possibile formalizzare questo problema con un ordine del giorno il quale, tenuto conto dell'apertura delle frontiere del 1992 e della presenza di scambi, che tutti noi ci auguriamo sempre più frequenti, con i paesi comunitari e con quelli extracomunitari, ponga il problema della rappresentanza degli studenti stranieri e quindi anche della loro eleggibilità negli organi di gestione del diritto allo studio. Credo infatti che gli studenti stranieri abbiano particolari problemi di qualità degli studi e di vita universitaria, per cui ritengo che la loro voce debba essere ascoltata all'interno delle strutture di gestione.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. La questione è certamente delicata e complessa e si è posta concretamente in occasione delle ultime elezioni, quando un'interpretazione del Consiglio di Stato sulla base delle leggi vigenti non ha ritenuto possibile la presenza di studenti stranieri in organi di gestione dell'università.

Mi rendo conto che il problema ha una sua rilevanza soprattutto per i servizi più direttamente collegati alla vita degli studenti; ritengo però che dovrebbe essere approfondito in una sede propria e mi domando se nella legge che regola lo *status* degli stranieri in Italia, particolarmente di quelli provenienti dalle aree in via di sviluppo, il problema non debba essere riproposto.

Assicuro la Commissione che farò una riflessione su questo punto, nel quadro di una coerenza con la rappresentatività anche in altri servizi previsti, perchè, pur essendovi una specificità universitaria, esiste un problema generale di partecipazione e di rappresentatività per gli extracomunitari.

Per quanto riguarda i cittadini dei paesi della Comunità economica europea, a parte il loro numero limitato, dovrebbero godere di condizioni di reciprocità. Quindi la materia è certamente da approfondire, e confesso che allo stato delle cose questo approfondimento non l'ho fatto. Mi pare pertanto che si potrebbe accogliere un ordine del giorno che raccomandi al Governo di approfondire il problema sia per i cittadini extracomunitari che per quelli comunitari e di valutare le forme possibili di partecipazione, coerenti però con il quadro generale. Mi pare importante sottolinearlo dal momento che una decisione presa in questa sede può avere delle ripercussioni su altri servizi erogati dallo Stato. Forse sarebbe opportuno fare anche un richiamo a quanto viene praticato negli altri paesi della Comunità.

BOMPIANI. Signor Presidente, anche noi abbiamo questa preoccupazione di ordine generale. Tuttavia, farei una distinzione tra quella che è la partecipazione agli organi di governo e di gestione come tale e quella che è la partecipazione degli studenti alla vita universitaria e agli organi loro riservati. Questa differenza in qualche modo dovrebbe essere precisata.

Comunque, colgo questa occasione per sottolineare che anche noi nutriamo questa preoccupazione e quindi aderiamo a tale sollecitazione. Ritengo opportuno, però, inserire un riferimento alla normativa internazionale.

PRESIDENTE. I senatori Bompiani, Callari Galli ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare l'articolo 19 del testo unificato dei disegni di legge nn. 1576-2113 sul diritto allo studio nell'università, relativo agli studenti stranieri,

invita il Governo:

ad approfondire il problema della partecipazione degli studenti comunitari ed extracomunitari agli organi in cui è prevista la presenza di studenti, tenendo conto del quadro normativo nazionale ed internazionale».

0/1576-2113/7/2

BOMPIANI, CALLARI GALLI, MANIERI, VESENTINI

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 19.

**È approvato.**

#### Art. 20.

*(Beni immobili e mobili)*

1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.

2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonchè ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.

3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni

effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.

5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'università o allo Stato.

6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto allo studio va disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed università.

7. La regione subentra all'università e all'opera universitaria nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di università, una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'università, del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni, la condizione giuridica dei beni stessi.

10. Lo Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'università dalla proprietà dei beni.

**È approvato.**

Do lettura di un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo:

*Inserire, dopo l'articolo 20, il seguente:*

*Art. ...*

*(Agenzia italiana per la mobilità degli studenti)*

1. È istituita l'Agenzia italiana per la mobilità degli studenti (AIMS), con il compito di curare la gestione dei programmi di mobilità degli studenti universitari, in particolare nell'ambito dei Paesi della Comunità economica europea. L'AIMS assicura il supporto tecnico-amministrativo al Ministero e, con apposite convenzioni, alle università che intendano avvalersene per l'assistenza agli studenti che partecipano a programmi di scambi formativi e culturali.

2. L'AIMS ha personalità giuridica di diritto pubblico e capacità anche di diritto privato per lo svolgimento delle predette attività ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero. Dispone di un proprio statuto, nel quale sono regolati gli organi e le modalità di reclutamento del

personale, assunto con contratto di diritto privato; il direttore è nominato dal Ministro. Lo statuto è approvato dal Ministro con proprio decreto. L'AIMS può avvalersi altresì di personale amministrativo comandato, dal Ministero o dalle università, per non più di dieci unità.

3. Le entrate dell'AIMS sono costituite:

- a) dal contributo ordinario annuo dello Stato pari a lire 500 milioni a carico del bilancio del Ministero;
- b) dai finanziamenti della Comunità economica europea per i programmi di cui al comma 1;
- c) dai proventi derivanti dai contratti e convenzioni stipulati con le università;
- d) da ogni contributo erogato da enti pubblici e da privati.

20.0.1

IL RELATORE

La Commissione bilancio ha espresso su tale emendamento parere contrario.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro questo emendamento con rammarico: infatti sappiamo che nei paesi della Comunità economica europea strutture di questo genere esistono e funzionano bene. Cito in particolare quelle della Germania, che ha un volume di investimenti e di spesa di circa 226 milioni di marchi. Queste Agenzie rappresentano delle piccole *task-forces* e svolgono (sia in Germania che in Olanda) dei compiti che ritengo di primaria importanza, come può essere quello del reclutamento dei lettori di lingua madre. In Unione Sovietica, sia a Leningrado che a Mosca, ci è stato sottoposto il problema dell'assenza di lettori italiani proprio in un momento particolarissimo di trasformazione della società sovietica, in cui sarebbe importante poter disporre di certe presenze. Mi riferisco soprattutto a quelle agenzie che possono occuparsi di tutti gli scambi e della mobilità a livello comunitario.

Un'altra cosa di cui si avverte molto la mancanza in questo settore è la possibilità di avere delle consulenze. Le nostre università, come risulta da uno studio che mi ha consegnato il Ministro, hanno una scarsa capacità di attirare gli studenti comunitari. Allora, nel momento in cui vogliamo che le nostre università diventino delle università eccellenti, un organismo di questo genere costituirebbe un punto di riferimento molto importante per la mobilità universitaria nell'ambito comunitario (e quindi non solo per i popoli extracomunitari).

Intendo presentare, su questo problema, un provvedimento di iniziativa parlamentare; a meno che il Governo non intenda seguire altre strade.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, condivido pienamente le osservazioni della senatrice Manieri, perchè in realtà è veramente difficile gestire i rapporti internazionali senza una struttura agile. A tale proposito desidero citare, per esempio, l'Associazione per la promozione della ricerca europea che abbiamo promosso e alla quale il Ministero ha



destinato cento milioni all'anno. Ci sono anche il CNR, l'ENEA e la Conferenza dei rettori che hanno promosso dei programmi di ricerca da cui sono stati conseguiti rilevanti vantaggi. Quindi, la diffusione dell'informazione ha permesso di far aumentare la partecipazione.

Tuttavia, questo problema può essere affrontato anche in altre occasioni, ad esempio durante l'esame del provvedimento sull'autonomia universitaria nell'ambito del quale, proprio per sostenere questo processo di innovazione e di internazionalizzazione, possono essere previste delle agenzie mediante una normativa di carattere generale. Quella potrebbe essere una valida occasione per affrontare rapidamente questa importante proposta.

Ritengo che sia opportuno il ritiro di questo emendamento anche per accelerare l'iter del provvedimento al nostro esame. In considerazione del rammarico espresso dalla senatrice Manieri, ribadisco che, nel corso dell'esame del provvedimento sull'autonomia universitaria presso l'altro ramo del Parlamento, si può prevedere la possibilità di realizzare degli strumenti che consentano di svolgere iniziative di questo genere. In occasione di quella discussione potrò riferire anche verbalmente che in seno a questa Commissione è emerso un orientamento favorevole alla previsione di tali strumenti, facendomi portavoce di questo dibattito.

BOMPIANI. L'emendamento mi ha colto un po' di sorpresa, e mi pare che nemmeno la nostra Commissione abbia avuto il tempo di approfondirlo, comunque c'è su di esso il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione che ci preclude ogni possibilità di discussione.

Tuttavia sento anch'io la necessità di un coordinamento, anche se non so se sia già arrivato il momento di costituire delle agenzie nazionali per riassumere tutte le iniziative svolte per programmi tra i vari Stati europei. La Comunità economica europea, ad esempio, sta svolgendo dei programmi mano a mano che si manifestano delle necessità o delle opportunità. Allora, rinviando l'argomento ad un maggiore approfondimento, mi chiedo se convenga istituire subito una struttura nazionale che diventi obbligatoriamente il punto di passaggio dei vari programmi.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Capisco la preoccupazione del senatore Bompiani, tuttavia voglio dire che per fare i programmi bisogna appoggiare il finanziamento su una università che faccia da controparte per erogare il finanziamento a tutte le università italiane; non c'è nessun altro paese europeo che non abbia un punto di riferimento per gestire questi finanziamenti.

BOMPIANI. Il Ministero non può creare autonomamente una struttura o un dipartimento?

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Ministero non può gestire autonomamente le risorse della Comunità economica europea; inoltre sono convinto che il problema della promozione e del supporto richieda delle strutture,

anche di poche persone, ma che siano professionalmente attrezzate per esercitare questo ruolo, che è del tutto diverso da quello tradizionale dell'amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli successivi, di cui do lettura:

Art. 21.

*(Agevolazioni tributarie)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 47, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi in denaro o in natura erogati ai sensi della presente legge, se attribuiti mediante concorso pubblico e corrisposti a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, purchè il beneficiario non sia legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

A questo articolo sono stati presentati da parte mia e da parte del Governo identici emendamenti (21.1 e 21.2) soppressivi dell'intero articolo.

VESENTINI. Noi procediamo con molta speditezza perchè ci rendiamo conto dell'importanza di approvare questa legge, e quindi accettiamo senza discutere condizionamenti che ci vengono da altre Commissioni. Ciò tuttavia non deve farci ignorare che il problema delle agevolazioni fiscali per le borse di studio è importante ed è oggi risolto in modo anomalo dalla disposizione che esenta dal pagamento dei contributi le borse di dottorato di ricerca, mentre quelle che si rivolgono ad una platea più ampia di studenti non godono di questa facilitazione.

Vorrei allora ricordare che il testo dell'articolo 21 riproduce esattamente l'articolo 2 di un disegno di legge che ho presentato insieme al senatore Cavazzuti all'inizio della legislatura, il disegno di legge n. 983, nel quale abbiamo cercato di mettere a punto questo problema e ci siamo trovati davanti a delle difficoltà che non ci aspettavamo, ad esempio il problema di definire che cos'è una borsa di studio: come si fa a definire esattamente una borsa di studio, soprattutto in una società moderna in cui tutto è ricerca e approfondimento?

Senza fare ulteriori disquisizioni sull'argomento vorrei che restasse nei nostri verbali che il problema delle agevolazioni fiscali sulle borse di studio lo abbiamo accantonato, ma che ciò nonostante è un problema rilevante per il nostro paese. In Italia ci sono gli evasori fiscali ma ci sono anche quelli che pagano indebitamente le tasse, perchè uno studente che ha delle risorse familiari al limite della sopravvivenza e che riesce a guadagnarsi una borsa di studio se la vede immediatamente colpita dalle tasse; questo è un problema sul quale dobbiamo riflettere con attenzione.

CALLARI GALLI. Voglio associarmi all'osservazione del senatore Vesentini perchè anch'io ritengo che sia un problema rilevante, che sarebbe necessario affrontare in maniera organica. Noi speravamo di poterlo affrontare in questa sede, ma il desiderio comune a tutti di giungere all'approvazione di questo disegno di legge ci ha costretto a rinunciare a questo articolo, accettando il parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

PRESIDENTE. Poichè sono stati presentati soltanto due identici emendamenti soppressivi dell'articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 21.

**Non è approvato.**

Art. 22.

*(Accertamenti)*

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto allo studio possono richiedere alle Intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

3. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

**È approvato.**

Art. 23.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, fruisca dei relativi interventi per effetto di proprie dichiarazioni non veritiere è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

**È approvato.**

## Art. 24.

*(Pubblicità)*

1. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, è pubblicato a cura delle università, con decorrenza semestrale.

**È approvato.**

## Art. 25.

*(Norma finale)*

1. Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università. La regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell'università sono designati dagli studenti. Il presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università.

2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere alla fine il seguente comma:*

«... Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari».

25.1

IL GOVERNO

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Mi pare che l'emendamento del Governo vada nella direzione richiesta e vorrei ribadire quanto ho già detto ieri a chiarimento delle osservazioni del senatore Bompiani. Sono favorevole all'emendamento perchè mi pare accolga pienamente i desiderata dei collegi universitari; anche se la formulazione approvata dal Comitato ristretto non voleva assolutamente suonare come una svalutazione del ruolo e della attività svolta dai collegi, sui quali il Comitato stesso e la Commissione hanno espresso grande apprezzamento.

BOMPIANI. Siamo lieti che venga confermato da parte di tutte le forze politiche l'apprezzamento per l'attività svolta dai collegi universitari, che ci auguriamo possa essere anche incrementata, perchè è a nostro parere la formula migliore per venire incontro alle esigenze del diritto allo studio e più in generale alle esigenze del mondo universitario.

Siccome non sono intervenuto sull'articolo 21 mi permetto di rilevare che le borse di studio sono menzionate dall'articolo 34 della Costituzione, il cui terzo comma recita: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi», e il quarto comma aggiunge: «La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso». Quindi, ricollego il problema dei collegi universitari alla possibilità di usufruire di borse di studio, magari anche nell'ambito dell'ospitalità dei collegi stessi. Ritengo che questo sia un fatto positivo per l'università italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1 presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 26.

*(Norma abrogativa)*

1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, e le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

**È approvato.**

#### Art. 27.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 15, comma 4, e 16, valutati complessivamente in lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Diritto allo studio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 15 e 16, valutati complessivamente in lire 105 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede per lire 50 miliardi annui mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Diritto allo studio», e per lire 55 miliardi annui, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 32 miliardi annui da destinarsi quale contributo alla Università degli studi di Urbino)».

27.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

*Aggiungere il seguente comma dopo il comma 1:*

«... La somma totale che le Regioni sono autorizzate a prelevare dal "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in prima applicazione della presente legge e comunque per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, è fissata in lire 50 miliardi».

27.2

CALLARI GALLI, VESENTINI

*Aggiungere il seguente comma dopo il comma 1:*

«... Per far fronte ai maggiori oneri delle università e delle Regioni derivanti dall'applicazione della presente legge, e in particolare con riferimento alla qualità e ricettività delle strutture e dei servizi destinati al diritto allo studio di cui al comma 3 dell'articolo 4, il capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica denominato "Contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria" è incrementato per l'anno 1992 di lire 50 miliardi e per l'anno 1993 di lire 250 miliardi. Il 20 per cento del totale di tali somme è destinato alla creazione dei servizi di mensa e alloggio. Alla relativa copertura finanziaria della maggiorazione di spesa di tale capitolo si provvede mediante utilizzo della proiezione, per gli anni 1992 e 1993, dell'accantonamento "Fondo per lo sviluppo economico e sociale" iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, nel bilancio triennale 1990-1992».

27.3

VESENTINI, CALLARI GALLI

*Dopo le parole: «degli articoli», inserire: «6,».*

27.4

SPITELLA

*Al comma 1, sostituire: «15» con: «6,15».*

27.5

IL GOVERNO

VESENTINI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente sui nostri emendamenti perchè già sappiamo che non ci possiamo fare

molte illusioni. Desidero sottolineare che l'espressione «nozze con i fichi secchi» trova molte applicazioni in questo provvedimento. Infatti, l'apparato strutturale di un provvedimento sul diritto allo studio che si basa su risparmi e ordini di grandezze minimi si illustra da sè.

Desidero dire al relatore che se, oltre a svolgere una ricerca sulle varie agenzie, avesse fatto una ricerca anche sui finanziamenti disponibili per le borse di studio nelle varie università, forse arrossirebbe per questo provvedimento, come d'altra parte tutti noi. Se consideriamo infatti che queste cifre, destinate a borse di studio o ad altri interventi, dovranno riguardare un numero considerevole di università, ci rendiamo conto che si tratta di contributi marginali.

Abbiamo quindi cercato di reperire altre risorse, e con l'emendamento 27.1 abbiamo proposto di ricorrere ai fondi riservati alle università non statali. Anche in questo caso dobbiamo tener conto dell'ordine di priorità: il diritto allo studio non può esser affrontato con una somma che, divisa per tutte le università italiane interessate, risulta insufficiente.

Comunque, in considerazione dei rilievi espressi dalla Commissione bilancio ritiriamo gli emendamenti 27.1 e 27.3. Desideriamo invece che la nostra Commissione si esprima sull'emendamento 27.2.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, desidero dire che condivido quanto ha detto il senatore Vesentini. Il rammarico più vivo che esprimo su questo provvedimento è proprio in ordine alla scarsità delle risorse che gli sono state destinate. Come ho avuto già modo di sottolineare in altri interventi in Aula, questa è la prima volta che si riesce a destinare nell'ambito della legge finanziaria un fondo apposito per il diritto allo studio. Questo fondo è molto esiguo e quindi mi auguro, con un po' di ottimismo, che possa essere incrementato al più presto. Sono sicura che la Commissione è d'accordo, e spero che il Ministro faccia quanto gli è possibile per aumentare gli stanziamenti.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi sembra che siamo tutti d'accordo sulle riflessioni che sono state fatte. In realtà, il provvedimento al nostro esame introduce dei nuovi meccanismi per il diritto allo studio, e non soltanto risolve il problema di inquadramento delle normative per il diritto allo studio, ma innova profondamente.

Per quanto riguarda il problema dei finanziamenti, devo dire che questi sicuramente sono del tutto insufficienti. Però, questo aspetto si collega (come ho già avuto modo di evidenziare durante un convegno, e desidero che rimanga agli atti di questa Commissione) al problema della politica del finanziamento pubblico per l'istruzione superiore e in particolare per l'università. In realtà il problema dell'adeguamento delle tasse è stato rinviato al momento in cui fosse stato approvato il provvedimento sul diritto allo studio, problema che ogni anno è stato sempre riproposto. Allora adesso bisogna decidere quale quota trasferire alle università come sostegno indifferenziato per tutti gli studenti iscritti (che sono circa 4 milioni) e quanto invece destinare per la soluzione del problema di equità che il provvedimen-

to per il diritto allo studio cerca di risolvere (attualmente gli studenti che ne hanno diritto sono circa 550.000). È una questione politica fondamentale. Il Ministero, in vista dell'approvazione di questo provvedimento, ha commissionato uno studio che confronta le politiche europee e i diversi finanziamenti per le università, in modo che si possa accertare come ogni paese della Comunità affronta il problema della destinazione e dell'allocazione delle risorse pubbliche per entrambi i problemi che ho evidenziato, quello generale e quello particolare dell'equità. Spero di organizzare in autunno un convegno internazionale su questo problema, e in quella occasione inizierà il dibattito sulla base di un nuovo quadro normativo per il diritto allo studio, all'interno del quale il problema del finanziamento è un aspetto importante; infatti noi spendiamo un ottavo del finanziamento complessivo per il diritto allo studio. Fanno altrettanto gli altri paesi europei, o qual è la quota che destinano? È un problema di equità: si tratta di vedere quali sono le risorse che deve destinare lo Stato e in che modo devono contribuire gli utenti, che oggi pagano soltanto i costi di servizio. Il servizio viene sostanzialmente pagato dall'università, mentre allo studente restano da pagare i libri, l'alloggio e le spese per la sua vita personale.

Quindi, bisogna fare un'analisi della politica di utilizzazione delle risorse pubbliche che il Parlamento deve esaminare: al riguardo noi abbiamo predisposto uno studio per affrontare il problema in modo serio. Direi però che questa legge va vista in modo positivo, perchè intanto innesca degli strumenti nuovi e necessari ed avvia un processo di chiarificazione sulla allocazione delle risorse. Saranno le successive leggi finanziarie a risolvere il problema dei finanziamenti.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'articolo 27 e dei relativi emendamenti.

**MANIERI, relatore alla Commissione.** Esprimo parere contrario sull'emendamento 27.2 e parere favorevole sugli emendamenti 27.4 e 27.5, che nella sostanza sono identici.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 27.2 presentato dai senatori Callari Galli e Vesentini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.4, da me presentato, identico all'emendamento 27.5 presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.



BOMPIANI. Al fine di chiarire il significato dell'emendamento 25.1, propongo la seguente proposta di coordinamento intesa a riformulare il suddetto emendamento, aggiuntivo di un terzo comma, nel modo seguente:

«3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero».

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla proposta del senatore Bompiani.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento del senatore Bompiani.

**È approvata.**

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo coordinato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

VESENTINI. Il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore di questo provvedimento; questa nostra decisione non è indolore perchè votando a favore ingoiamo grossi rospi. I più grossi stanno nel fatto che non abbiamo visto accogliere le nostre proposte riguardanti la partecipazione degli studenti; l'innovazione fondamentale dal punto di vista concettuale per noi era quella di riportare gli studenti dentro le università.

Abbiamo detto più volte che, pur approvando una notevole quantità di disegni di legge sulle università in questa legislatura, non abbiamo mai approvato un ordine di priorità. A nostro avviso il primo problema che si doveva affrontare era quello del diritto allo studio, cioè ripristinare la centralità del diritto allo studio, il diritto di cittadinanza degli studenti. In tal senso le nostre proposte non sono state accolte, salvo quell'accenno prudentissimo, quasi in codice, alla possibilità di introdurre una valutazione della didattica da parte degli studenti.

In occasione della discussione sui nuovi ordinamenti didattici abbiamo più volte proposto che si dicesse chiaramente che vengono raddoppiati gli impegni didattici dei professori, e da molte parti ci si è rammaricati che le risorse per i nuovi ordinamenti didattici fossero scarse e soprattutto che non si fosse riusciti ad aumentare gli obblighi didattici; non ci dispiacerà se in futuro si dirà che sarebbe stato opportuno approvare certe norme con la nuova legge sul diritto allo studio, in particolare degli accenni più puntuali alla partecipazione della componente studentesca.

Avremmo avuto, dunque, delle ragioni per un voto contrario; ma ci sono anche dei motivi che ci portano ad approvare questo provvedimento.

to. In primo luogo delle ragioni di ordine generale: siamo convinti che questo disegno di legge avvii un processo per cui non sarà possibile mantenere i finanziamenti alla cifra di 50 miliardi, perchè il diritto allo studio assorbirà gran parte delle risorse del Ministero: e così deve essere. Pertanto, quando la normativa sul diritto allo studio funzionerà realmente si dovranno aggiungere altre risorse, attraverso tasse adeguate. Riteniamo che questo provvedimento avvii un processo che servirà già in prima battuta a correggere delle storture. Noi ci lamentiamo della inadeguatezza dei fondi per la ricerca scientifica (l'abbiamo detto in sede di discussione del bilancio e in varie altre occasioni), però non credo di contraddirmi se dico che sarebbe opportuno che si facesse una verifica sulla destinazione dei fondi della ricerca scientifica. Non credo che sia decoroso per un paese che è o aspira ad essere molto avanzato lo spettacolo dei congressi scientifici di fine stagione. Nel mese di giugno l'Italia diviene un paese ad alta stagione scientifica: non c'è sede universitaria in cui non vi sia un certo numero di convegni che servono alle insopprimibili necessità intellettuali ma anche a non trovarsi in economia con i fondi per la ricerca scientifica.

Ma vi sono altri aspetti del provvedimento che ci stanno molto a cuore, come il programma nazionale delle borse di studio: consideriamo un grosso successo essere riusciti ad ottenere questo strumento, perchè potrà servire veramente al sostentamento di studenti capaci e meritevoli (ed io aggiungerei: al sostentamento di studenti capaci e meritevoli anche se non totalmente privi di mezzi). Il nostro paese fa un affare sostenendo questi studenti, soprattutto in considerazione di quanto questi potranno fare in futuro.

Prima di concludere il mio intervento, devo ringraziare la senatrice Manieri per averci ricordato l'importanza dei corsi intensivi e delle attività a tempo parziale, che sono aspetti che qualificano questo disegno di legge e rappresentano un primo passo verso quello che noi un giorno sogniamo di vedere realizzato come il diritto allo studio.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, so che l'annuncio del voto favorevole del mio Gruppo non sarà salutato con lo stesso entusiasmo con cui è stato accolto quello del senatore Vesentini, anche perchè vi ho abituato ad una certa mia condiscendenza.

Il nostro voto sarà favorevole perchè ritengo che questo provvedimento, che ha avuto una lunga gestazione, abbia il merito di accogliere le istanze presenti sia nel progetto di legge governativo sia in quello della Sinistra indipendente e del Gruppo comunista-PDS. Il fatto che al centro delle riforme universitarie debba essere considerato il diritto allo studio è un aspetto così importante che questo provvedimento, nonostante alcuni suoi punti oscuri, deve essere salutato anche con l'approvazione da parte del mio Gruppo parlamentare.

Durante questa legislatura sono stati numerosi i provvedimenti importanti approvati dalla nostra Commissione. Ritengo che questo nuovo meccanismo del diritto allo studio collegato con i provvedimenti che sono stati approvati fino ad oggi possa far sì che gli studenti abbiano un maggior peso ed una maggiore partecipazione alla gestione dei propri studi e in generale alla vita dell'università. D'altra parte, non

dobbiamo dimenticare che spesso il provvedimento sugli ordinamenti didattici - ed io sono d'accordo - è stato considerato complementare rispetto a quello sul diritto allo studio. Aver messo in moto anche quest'ultimo permetterà di rendere l'applicazione degli ordinamenti didattici in sintonia con quella linea che abbiamo espresso più volte e che è contenuta nell'articolo 34 della nostra Costituzione, che fa riferimento al principio che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Dal mio punto di vista è molto importante avere degli ordini gerarchici: il problema della mancanza di reddito in un paese come il nostro deve essere messo alla pari con la circostanza che l'individuo sia capace e meritevole. In un paese ideale è giusto che tutti ricevano un premio per la loro capacità e siano mantenuti dalla comunità, perchè poi la loro capacità verrà messa a servizio della comunità stessa. Ma i paesi ideali (forse fortunatamente) non esistono, e nel nostro paese deve allora esistere una priorità: di fronte alla medesima capacità e allo stesso merito, deve essere preferito l'individuo che non potrebbe soddisfare la sua aspirazione agli studi per mancanza di mezzi. È per questo motivo che il continuo riferimento alla mancanza di mezzi nell'ambito di questo provvedimento ci trova consenzienti.

Devo adesso riferirmi ad una osservazione che è stata fatta nell'ambito della nostra Commissione, e cioè che abbiamo cominciato ad occuparci del diritto allo studio universitario mentre ci saremmo dovuti occupare del diritto allo studio in generalè. Concordo pienamente con la considerazione che la selezione scolastica, e quindi l'iniquità, comincia molto presto. Quando si arriva all'università (e i dati di cui disponiamo ce lo confermano, soprattutto quelli che si riferiscono alla frequenza e alla composizione sociale degli studenti universitari) gran parte della selezione è stata già compiuta. Comunque, anche in questo caso, dobbiamo far riferimento a delle regole pragmatiche. In questa legislatura abbiamo avuto la possibilità di affrontare il tema del diritto allo studio universitario e lo abbiamo affrontato cercando di trattarlo il meglio possibile. Sono state fatte delle considerazioni e delle scelte che noi abbiamo dovuto «ingoiare» (da alcune dichiarazioni, fino alla presentazione di determinati emendamenti); ma mi sembra che sia emerso chiaramente quali sono gli elementi che a nostro avviso possono mettere in pericolo la realizzazione di questo provvedimento.

Innanzitutto può mettere in pericolo la realizzazione di questo provvedimento la scarsità delle risorse ad esso destinate e quindi l'inevitabile riduzione delle iniziative ad una semplice affermazione di principio, con tutti gli squilibri che ne possono derivare. Infatti, chi riuscirà ad accaparrare maggiori risorse realizzerà il principio del diritto allo studio previsto da questo provvedimento in un certo modo, e nel nostro paese si potranno creare degli squilibri tra regione e regione, tra gruppi di studenti e tra atenei. La nostra proposta di un quadro programmatico inserito nel piano triennale di sviluppo andava proprio in questo senso: è necessaria, nel campo del diritto allo studio, una programmazione generale. Lo stesso tema delle borse di studio è stato considerato in quest'ottica.

La gestione del diritto allo studio, per come è stata formulata, ci lascia ancora perplessi, in quanto riteniamo che un comitato paritetico

di studenti e di docenti sia in grado di gestire con maggior precisione i provvedimenti previsti dal disegno di legge. Questa nostra proposta aveva anche una funzione pedagogica in quanto volevamo immettere nella partecipazione e nella gestione di queste provvidenze (che riteniamo veramente innovative) anche gli studenti, con la piena consapevolezza di ciò che avrebbero fatto e di come avrebbero dovuto essere guidati e gestiti. Ci sembra che l'organismo misto a cui si è pervenuti allontani questa possibilità di responsabilizzazione e di partecipazione. Vorrei sbagliarmi, ma il modo in cui sono stati gestiti i provvedimenti per il diritto allo studio conferma la mia perplessità.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista, annuncio il nostro voto favorevole su questo provvedimento.

Ritengo che la conclusione della nostra discussione non rappresenti altro che un passo avanti su una linea che è stata sempre seguita dalla nostra Commissione. Infatti mai in questa sede, anche di fronte a testi governativi pensati ed elaborati, ci si è arroccati nella difesa dell'articolato del provvedimento in esame. Mi sembra che siamo sempre stati molto aperti a tutti gli apporti, le aggiunte e i miglioramenti che venivano prospettati. In questa occasione abbiamo molto apprezzato il contributo dei rappresentanti delle due forze di opposizione abitualmente presenti in questa Commissione, che hanno contribuito alla redazione di un provvedimento che rappresenta un rilevante avanzamento e un passo in avanti (anche se ovviamente non risolve tutti i problemi).

Dopo aver apprezzato il Ministro per la sua apertura, i gruppi di opposizione per il loro appoggio, i gruppi di maggioranza, e il Presidente per la sagacia con cui ha condotto i lavori, mi si permetta di ringraziare la senatrice Manieri per aver svolto un lavoro coronato da un successo che ad altri relatori non era stato dato raccogliere, ma al quale quei relatori erano arrivati molto vicini. Sono inoltre molto lieto che la conclusione di questo nostro lavoro veda la piena esplicitazione di una linea che è stata sempre immanente ai nostri lavori.

Mi si permetta poi di esprimere personalmente un particolare compiacimento, perchè appartengo a quella generazione di rappresentanti degli studenti che provvide alla introduzione del termine «diritto allo studio»: fino al 1952 l'UNURI, Unione nazionale universitari rappresentativi italiani, nella sua giunta aveva un incarico dell'assistenza, e nel 1952 si passò dall'incarico assistenza all'incarico diritto allo studio. Appartengo quindi a quella generazione che aveva cercato dal lato studentesco di giungere ad una certa elevazione del dibattito. Purtroppo il termine assistenza non era certamente privo di fondamento perchè gli indigenti c'erano e ci sono tuttora, e anche nella società in cui ora viviamo non è lecito ignorare l'esistenza di tante persone che non hanno mezzi. Troppo spesso ci dimentichiamo di quanti in Italia vivono con un salario di un milione o poco più al mese; sarebbe bene che ce ne ricordassimo più spesso.

Il diritto allo studio, secondo coloro che per primi cercarono di elaborare questa nuova concezione, implicava non soltanto il sostegno ma anche l'accertamento delle capacità e l'attenzione alle strutture. Infatti, coloro che per primi introdussero il termine «diritto allo studio»

furono anche i primi che non solo sottolinearono la tematica relativa alle case dello studente, ma in questa generale tematica evidenziarono il capitolo dei collegi. Ricordo come la generazione alla quale appartengo si fosse adoperata proprio per mettere in risalto la qualità degli studi all'Università di Pavia in conseguenza dell'esistenza non solo di alcuni istituti tradizionali, ma anche di nuovi collegi che erano stati promossi dall'allora rettore Plinio Fracaro.

È estremamente importante che ci rendiamo conto della direzione in cui ci incamminiamo. Per molti anni abbiamo continuato su una linea che aveva segnato molti elementi innovativi (mi riferisco alla legge del 1963 e all'introduzione dell'assegno di studio, che ebbe allora un'importanza molto rilevante), ma quelli tra noi che per dovere professionale si sono occupati di questo argomento si sono resi conto che già quindici anni fa la legge era completamente superata e che non era possibile conferire assegni di studio a chi li meritava. Già a quell'epoca avevo dei dubbi che i servizi che fornivamo, e in particolare le mense, fossero ben diretti; e all'inizio di questo dibattito mi ha confortato sentire dal Ministro che dopo un'esperienza pluridecennale questo era anche il suo dubbio. Quindi, sia pure tenendo conto di una condizione generale, mi fa molto piacere che con questo disegno di legge abbiamo introdotto di nuovo la borsa di studio, abbiamo introdotto il prestito d'onore, abbiamo cioè approntato una legislazione con interventi differenziati per il diritto allo studio, con la quale apriamo un periodo nuovo.

Esiste certamente il problema delle risorse; ma con questa legge non soltanto mettiamo in discussione l'attuale impalcatura del diritto allo studio, ma apriamo un processo molto più largo, in cui saranno coinvolti molti soggetti e che rappresenterà un sicuro avanzamento dell'università italiana. Ci avviamo ad assicurare migliori condizioni di studio, e ritengo che questa legge si colleghi adeguatamente a tutte le altre notevoli leggi di riforma che questa legislatura ha condotto o sta conducendo in porto.

Dato che alla discussione di questa legge ho partecipato molto meno che alle altre, mi sia consentito ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di arrivare a questo risultato.

MANZINI. Signor Presidente, debbo innanzitutto ringraziare il relatore, il Ministro e il Sottosegretario (il Governo nel suo complesso) per l'apporto che hanno dato alla soluzione di questo problema. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana: un voto favorevole convinto, anche se avremmo desiderato che su alcune questioni fosse compiuto qualche piccolo passo in avanti.

Mi riferisco in particolare al fatto che via via, nel cammino che abbiamo percorso insieme, abbiamo riconosciuto l'essenzialità del diritto allo studio nella vita universitaria, tuttavia non arrivo ad affermare come il senatore Vesentini che questo diventerà *magna pars*, anzi *maxima pars* nella vita universitaria futura. Invece condivido il concetto che è sul diritto allo studio che si costruisce l'università. E poichè stiamo procedendo contemporaneamente all'approvazione del disegno di legge sull'autonomia universitaria, avrei preferito che questa materia fosse trattata all'interno di quel provvedimento. Inoltre,

concordo personalmente con quei costituzionalisti che non ritengono che il diritto universitario sia materia delegata alle regioni. A tale proposito nell'ambito della dottrina si è sviluppata una discussione abbastanza interessante. Mi auguro che in futuro questa materia venga trattata insieme al governo dell'università, nel pieno rispetto del ruolo e del concetto di autonomia delle università. Infatti l'università è un ente che ha natura autonoma, come l'istituto regionale. Comunque, sono soddisfatto che sia stato riconosciuto un ruolo decisivo e determinante alle componenti universitarie nell'ambito di questo provvedimento; sono convinto e mi auguro che anche quella parte che non è universitaria saprà inserirsi in maniera corretta e positiva in questa visione.

Un altro tema sul quale avrei preferito fosse stato fatto qualche passo avanti è quello relativo all'edilizia universitaria, in quanto sono convinto che questa sia una delle esigenze più avvertite in questi anni dalla popolazione studentesca, anche perchè il problema abitativo è diventato drammatico per tutta la popolazione, e quindi a maggior ragione per gli studenti. Non vorrei che, ad esempio, il problema abitativo per gli extracomunitari e gli stranieri che avremo di fronte nei prossimi anni (forse già da adesso) finisse per rendere ancora più complicata e difficile la questione a cui mi sono riferito. Pertanto avevo immaginato - e desidero che così sia per il futuro - che questo fosse un punto più qualificante negli impegni del Governo. Comunque, aver considerato il problema già in parte ci soddisfa.

Vi sono tanti altri aspetti qualificanti di questo provvedimento che desidero sottolineare. Ad esempio, ritengo che sia stato opportuno aver indicato nella scelta dei criteri per l'individuazione del diritto allo studio non soltanto il riconoscimento degli studenti capaci e meritevoli, come previsto dalla Costituzione, ma anche le loro condizioni di bisogno (ed in questa direzione sono stati utilizzati criteri che esplorano anche la natura, e non solo l'ampiezza del reddito familiare). Ritengo che debba essere sottolineata positivamente anche la partecipazione degli studenti alla gestione non soltanto dei servizi più direttamente collegati al diritto allo studio, ma anche dei servizi che sono più vicini alla didattica. Lo stesso discorso vale per i prestiti d'onore sui quali, tuttavia, non nascondo che nutro qualche perplessità, pur augurandomi nello stesso tempo che abbia ragione il Ministro. È una questione ancora tutta da esplorare per il nostro paese, ma ritengo che questo strumento possa dare degli ottimi risultati; anche se, ripeto, ho qualche perplessità.

Per quanto riguarda l'utilizzo di tutte le risorse disponibili sul piano del diritto allo studio, devo riferirmi anche alle strutture non direttamente governate dall'università o dalle regioni. Penso che anche questo sia un elemento qualificante che aiuta l'Italia ad essere vicina a paesi che per tradizione e cultura hanno utilizzato enormemente tali strutture (mi riferisco in particolare ai paesi anglosassoni). Su questa strada si può ancora percorrere un bel tratto di cammino, e per questo motivo concordo con quei colleghi che hanno sostenuto che questo provvedimento avvia un processo. Mi auguro che sia un processo positivo, che dia risultati apprezzabili, perchè una risorsa fondamentale del nostro paese risiede sicuramente nell'investimento nella direzione universitaria.

Per questi motivi, signor Presidente, il voto del Gruppo che rappresento sarà favorevole.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero intervenire brevemente per esprimere anzitutto la mia soddisfazione per il lavoro che è stato compiuto. Certamente sono molte le aspettative su questo provvedimento, soprattutto dopo anni di assenza di una normativa in questa materia. Forse il disegno di legge al nostro esame non soddisfa tutte queste esigenze, ma non possiamo non prendere atto con grande soddisfazione che finalmente (e mi auguro che l'altro ramo del Parlamento abbia la possibilità di approvare rapidamente il provvedimento) siamo riusciti a venire incontro a una richiesta della comunità accademica universitaria e di tante famiglie che - come sottolineava il senatore Agnelli - hanno un reddito mensile che si aggira sul milione e che quindi non possono far accedere i propri figli agli studi superiori.

Anche se non abbiamo soddisfatto tutte le esigenze, sottolineo che si tratta di un provvedimento profondamente innovativo per gli strumenti che attiva, per la rilevanza che dà al diritto allo studio nella politica nazionale - che non è più un capitolo marginale lasciato alle regioni ma diventa una questione di rilievo nazionale - per la valorizzazione che dà alla partecipazione studentesca negli organi di gestione e infine per il largo, l'unanime consenso che si è riusciti a raggiungere su di esso. È questo un risultato al quale tutti insieme abbiamo lavorato, cercando di abbattere steccati pregiudiziali e misurandoci sulle varie questioni nell'interesse del paese.

PRESIDENTE. Mi associo alle parole di ringraziamento alla relatrice, ai membri del Comitato ristretto, al Ministro e a tutti i colleghi, esprimendo soddisfazione per il fatto che con questa legge (almeno per quanto riguarda il Senato) arriva ad approvazione il cosiddetto quadrifoglio delle grandi leggi universitarie; essere riusciti a realizzare in questa legislatura un tale obiettivo ritengo sia un elemento caratterizzante del lavoro della nostra Commissione.

Chiedo che la Commissione mi dia mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che siano eventualmente necessarie.

Metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 1576 e 2113, che assumerà il seguente titolo: «Norme sul diritto agli studi universitari».

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 13,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA